

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»

del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 139 capoverso 5, 173 capoverso 1 lettera *a* e 185 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998² su una nuova Costituzione federale;

esaminata l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)», depositata il 6 marzo 2000³;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2000⁴,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 6 marzo 2000 «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa⁵ adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 196 Titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo)

Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Adesione della Svizzera all'ONU

¹ La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

² Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in

¹ RS 101

² RU 1999 2556

³ FF 2000 2204

⁴ FF 2001 1035

⁵ L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 29 maggio 1874 con un nuovo articolo 24.

seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di accettare l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker